

D.L. 24/06/2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144.

Art. 28 (Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria) (125) (126)

In vigore dal 19 agosto 2014

1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(125) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114* .

(126) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 29 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, proposta in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 28, proposta in riferimento agli artt. 14, lettere d), o), p) e q), e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 ed all'art. 119 Cost..